

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CSA (2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 049/CSA- RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 2018

##### III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio

##### **1. RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. MARIA LUIGIA PIGATTO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/AREZZO DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 14/DCF del 17.10.2018)

Con ricorso del 18.10.2018 la società Football Milan Ladies SSD ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 17.10.2018 (Com. Uff. n. 14/DCF) con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore sig.ra Maria Luigia Pigatto sino al 31.10.2018: il tutto in relazione alla gara Football Milan Ladies – Arezzo del 14.10.2018, valevole per il campionato nazionale di serie B della Divisione Calcio Femminile.

Il Giudice Sportivo, con l'impugnata delibera, sul presupposto che la società odierna reclamante avesse sostituito n. 4 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni, ha ritenuto sussistere la violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. B art. 6, ai sensi del quale possono essere effettuate n. 5 sostituzioni utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara, oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Ha ritenuto pertanto lo stesso Giudice di dover applicare *“la sanzione prevista dall'art. 17 del C.G.S., per l'aver schierato una calciatrice che, allo stato, non aveva diritto di prendere parte alla gara, alterandone così lo svolgimento e la regolarità”*.

La reclamante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal Giudice Sportivo, la gara avrebbe avuto un decorso del tutto regolare, posto che al 26° del secondo tempo la dirigente Pigatto Maria Luigia aveva chiesto di effettuare contemporaneamente due sostituzioni (Ronchi per Pedrazzani, Borges per Belloni) che, su richiesta dell'assistente finalizzata ad evitare confusione, erano avvenute a distanza di pochi secondi l'una dall'altra ma sempre nel medesimo contesto.

Conclude quindi per l'annullamento di entrambe le sanzioni irrogate.

Il reclamo è meritevole di accoglimento, seppure nei limiti di cui al dispositivo.

Deve premettersi che, così come risulta dal referto dell'arbitro sig. Croce Francesco (le cui risultanze sul punto, oltre ad essere notoriamente assistite da fede privilegiata, vengono espressamente confermate dalle integrazioni in data 16.10.2018 e 17.10.2018), la società Football Milan Ladies ha effettuato n. 4 sostituzioni in tempi diversi: nulla autorizza a ritenere che le sostituzioni della Ronchi e della Borges, intervenute rispettivamente ai minuti 27° e 28°, seppure ravvicinate, non abbiano comportato altrettante interruzioni del gioco.

Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

Premesso che l'art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il C.U. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato di serie B (lett. B - art. 6, 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all'età ed al tesseramento) e

sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (5° comma) che *“possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell'utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l'omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato di serie B della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, in applicazione dell'art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Football Milan Ladies e del dirigente responsabile della violazione sig.ra Pigatto Maria Luigia, rispettivamente, la sanzione dell'ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell'inibizione entro i limiti di quanto già scontato.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Football Milan Ladies di Milano ripristina il risultato conseguito sul campo di 3-1. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. BARESI SIMONE RENATO,**

**SEGUITO GARA MOZZONICA/FEMMINILE INTER MILANO DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

Con ricorso del 22.10.2018, di seguito a rituale preannuncio, la società A.S.D. Femminile Inter Milano ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 17.10.2018 (Com. Uff. n. 15/DCF) con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore sig. Baresi Simone Renato sino al 31.10.2018: il tutto in relazione alla gara Mozzonica/Femminile Inter Milano del 14.10.2018, valevole per il campionato nazionale Primavera della Divisione Calcio Femminile.

Il Giudice Sportivo, con l'impugnata delibera, sul presupposto che la società odierna reclamante avesse sostituito n. 5 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni, ha ritenuto sussistere la violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. c) art. 4, ai sensi del quale le sostituzioni possono essere effettuate utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Ha ritenuto pertanto lo stesso Giudice di dover applicare *“la sanzione prevista dall'art. 17 del C.G.S., per l'aver schierato due calciatrici che, allo stato, non avevano diritto di prendere parte alla gara, alterandone così lo svolgimento e la regolarità”*.

La reclamante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal Giudice Sportivo, la gara avrebbe avuto un decorso del tutto regolare, posto che, indipendentemente dal numero delle interruzioni, essa aveva sostituito cinque calciatrici così come consentito dall'art. 74, 2° comma, N.O.I.F. che non prevede alcun limite di interruzioni. In ogni caso, osserva la reclamante che la violazione avrebbe dovuto comportare una sanzione meno afflittiva, sia in relazione ai minuti finali nel corso dei quali erano avvenute le ultime due sostituzioni, sia in relazione al campionato giovanile nel cui ambito si era disputata la gara, come peraltro ritenuto dallo stesso Giudice Sportivo a proposito di altra gara del campionato di serie C nazionale.

Conclude pertanto per l'integrale riforma del provvedimento impugnato, con conseguente annullamento di entrambe le sanzioni.

Il reclamo è meritevole di accoglimento, seppure nei limiti di cui al dispositivo.

Deve premettersi che non è contestato che la reclamante società Femminile Inter Milano ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni.

Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

Premesso che l'art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato Primavera (lett. c) - art. 4 - 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all'età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (6° comma) che *“ai sensi dell'art. 74 comma 2 N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell'utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l'omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, in applicazione dell'art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Femminile Inter Milano e del dirigente responsabile della violazione sig. Baresi Simone Renato, rispettivamente, la sanzione dell'ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell'inibizione entro i limiti di quanto già scontato.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Femminile Inter di Milano ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-1. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3.RICORSO DELL'A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPEZIA CALCIO FEMMINILE/NOVESE CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Con ricorso del 16.10.2018 la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile adiva il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile chiedendo che, in relazione alla gara Spezia Calcio Femminile/Novese Calcio Femminile del 14.10.2018, valevole per il Campionato di Serie C Femminile e terminata con il punteggio di 0-6, fosse comminata a carico della Novese Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 per avere quest'ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni, in violazione del combinato disposto dell'art. 74, 2° comma. N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018.

Il Giudice Sportivo, con la delibera oggi impugnata (C.U. n. 24 del 18.10.2018), respingeva il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile sul presupposto che *“pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore e che, inoltre, la sostituzione sia avvenuta quando il risultato era già stato fissato sul punteggio di 0-6 in favore della società Novese, risultando così escluso che l'infrazione in esame possa aver ragionevolmente influito sul risultato”*. Limitava quindi la sanzione all'ammenda di € 150,00 a carico della società Novese ed all'inibizione per giorni 14 al dirigente Maddalena D'Avino.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile con atto del 21.10.2018, di seguito a preannuncio del 15.10.2018.

Premessa la pacifica ricorrenza del fatto storico, che cioè la società Novese avesse sostituito n. 4 calciatrici nel corso della gara avvalendosi all'uopo di n. 4 interruzioni del gioco, la reclamante lamenta in primo luogo un'inspiegabile disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni (interruzioni superiori a tre complessive) che avevano invece indotto lo stesso Giudice Sportivo, nei Campionati di Serie B e Primavera, a comminare la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile della medesima violazione.

In secondo luogo, la reclamante sostiene che, rispetto alla previsione di cui al Com. Uff. del Dipartimento Calcio Femminile n. 9 del 29.8.2018, utilizzando una non consentita quarta interruzione del gioco, la società Novese aveva schierato una calciatrice che non avrebbe avuto diritto a prendere parte alla gara.

Conclude pertanto per la totale riforma della decisione impugnata e per la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 da infliggersi in danno della società Novese.

La F.C.D. Novese Calcio Femminile ha resistito con rituali controdeduzioni con le quali, dopo un'ampia disamina della normativa di riferimento, con particolare riferimento alla sovrapposizione gerarchica dell'art. 74 N.O.I.F. rispetto alle disposizioni di cui al Com. Uff. del Dipartimento Calcio Femminile n. 9 del 29.9.2018, conclude nel senso che l'irregolarità conseguente ad una quarta o quinta interruzione finalizzata a consentire altrettante sostituzioni, giammai potrebbe comportare l'applicazione di una sanzione così grave quale la perdita della gara, tantomeno nel caso di specie in cui

tale irregolarità si era manifestata sul punteggio di 0-6 in favore della Novese. Conclude pertanto per il rigetto del reclamo.

Il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che non è contestato che la società Novese Calcio Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni.

Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l'ingiustificata diversità di regime sanzionatorio che il Giudice Sportivo ha applicato, per la medesima violazione, tra gare del campionato di serie B femminile e Primavera e gare del campionato di serie C femminile, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercé l'utilizzo di un'interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, N.O.I.F. (tanto che le pronunce del Giudice Sportivo che avrebbero dato luogo a provvedimenti contraddittori sono state in tal senso riformate da questa Corte Sportiva).

Premesso che l'art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all'età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che *“ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell'utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l'omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell'art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spezia Calcio Femminile di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE DI GIORNI 14 AL SIG. PALMIERI ITALO;**

**INFILTE SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018), accertato che nel corso della gara Napoli Femminile/Aprilia Racing Femminile del 14.10.2018, valevole per il campionato di serie C femminile e terminata con il punteggio di 3-0, la società Napoli Femminile aveva effettuato n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco, comminava a carico della società Napoli Femminile la sanzione dell'ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Palmieri Italo l'inibizione di giorni 14.

Ciò sul presupposto che *“pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore”*.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Napoli Femminile con atto del 22.10.2018 contestando la ricorrenza stessa del fatto storico, posto che, a suo dire, le cinque sostituzioni erano avvenute usufruendo di tre, e non già di quattro interruzioni. In particolare, la reclamante sostiene che l'arbitro, sul proprio referto, avrebbe annotato due sostituzioni siccome avvenute al minuto 25 ed al minuto 28, laddove invece entrambe erano avvenute allo stesso minuto 28. A comprova di quanto sostenuto, allega copia del referto di gara consegnato al dirigente accompagnatore.

Conclude pertanto per l'annullamento delle sanzioni irrogate.

Il referto dell'arbitro sig. Manzo Giuseppe Maria reca l'esatta cronologia delle sostituzioni effettuate dalla società odierna reclamante: in particolare, nel secondo tempo, le sostituzioni risultano effettuate due contemporaneamente al minuto 8°, una al minuto 13°, una al minuto 25° ed una al minuto 28°. Ciò risulta riportato in ben due diverse sezioni del referto.

Quanto alla circostanza che sulla copia consegnata alla società (e da questa prodotta) le ultime due sostituzioni risultino entrambe annotate al minuto 28°, essa è contraddetta dall'originale del medesimo referto acquisito agli atti, ove la quarta sostituzione è invece chiaramente annotata siccome intervenuta al minuto 25°. E non vi è dubbio che, in caso di divergenze tra i due documenti, non può che attribuirsi rilievo al documento originale (al di là della non perfetta coincidenza tra originale e copia anche per altri versi).

Accertata pertanto la ricorrenza di n. 4 interruzioni, il reclamo della A.S.D. Napoli Femminile deve essere respinto nella parte in cui sollecita l'annullamento totale delle sanzioni e, viceversa, parzialmente accolto nella misura in cui si ritiene che le sanzioni irrogate possano contenersi nell'ammenda di € 50,00 a carico della società e nell'inibizione per il periodo già scontato al dirigente Palmieri Italo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO DELL'A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018), accertato che nel corso della gara Napoli Femminile/Aprilia Racing Femminile del

14.10.2018, valevole per il campionato di serie C femminile e terminata con il punteggio di 3-0, la società Napoli Femminile aveva effettuato n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco, comminava a carico della società Napoli Femminile la sanzione dell'ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Palmieri Italo l'inibizione di giorni 14. Ciò sul presupposto che *"pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore"*.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Aprilia Racing Club Femminile con atto del 22.10.2018.

Premessa la pacifica ricorrenza del fatto storico, che cioè la società Napoli Femminile avesse sostituito n. 5 calciatrici nel corso della gara avvalendosi all'uopo di n. 4 interruzioni del gioco, la reclamante da un lato contesta l'affermata tenuità della violazione, dall'altro l'erronea riferimento ad un campionato dilettantistico di categoria inferiore, posto che in ogni caso trattavasi di violazione che aveva consentito alla società Napoli Femminile di schierare una calciatrice che non aveva diritto a partecipare alla gara.

Conclude pertanto per l'assegnazione del risultato di 0-3- in proprio favore.

Il reclamo della A.S.D Aprilia Racing Club Femminile è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che, così come risulta dal referto arbitrale, la società Napoli Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco

Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l'ingiustificato rilievo attribuito dal Giudice Sportivo al campionato (minore) in cui la violazione sarebbe stata perpetrata, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l'utilizzo di un'interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, N.O.I.F..

Premesso che l'art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all'età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che *"ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell'utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l'omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell'art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la

fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poichè la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Aprilia Racing Team Femminile deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Aprilia Racing Femminile di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **6.RICORSO DELL'A.S.D. VAPA VIRTUS NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIFONE GIALLOVERDE/VAPA VIRTUS NAPOLI DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)**

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018), accertato che nel corso della gara Grifone Gialloverde/Vapa Virtus Napoli del 14.10.2018, valevole per il campionato di serie C femminile e terminata con il punteggio di 2-1, la società Grifone Gialloverde aveva effettuato n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni del gioco, comminava a carico della società Grifone Gialloverde la sanzione dell'ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente De Pasca Pasquale l'inibizione di giorni 14. Ciò sul presupposto che *“pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore”*.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Vapa Virtus Napoli con atto del 19.10.2018.

Premessa la pacifica ricorrenza del fatto storico, che cioè la società Grifone Gialloverde avesse sostituito n. 5 calciatrici nel corso della gara avvalendosi all'uopo di altrettante interruzioni del gioco, la reclamante lamenta un'inspiegabile disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni (interruzioni superiori a tre complessive) che avevano invece indotto lo stesso Giudice Sportivo, nei Campionati di Serie B e Primavera, a comminare la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile della medesima violazione.

Conclude pertanto, analogamente, per l'assegnazione del risultato di 0-3- in proprio favore.

Il reclamo della A.S.D. Vapa Virtus Napoli è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che, così come risulta dal referto arbitrale, la società Napoli Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 5 interruzioni del gioco

Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l'ingiustificato rilievo attribuito dal Giudice Sportivo al campionato (minore) in cui la violazione sarebbe stata perpetrata, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l'utilizzo di un'interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, N.O.I.F. (tanto che le pronunce del Giudice Sportivo che avrebbero dato luogo a provvedimenti contraddittori sono state in tal senso riformate da questa Corte Sportiva).

Premesso che l'art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio

Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato di serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all'età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell'art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che *“ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell'utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l'omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell'art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Vapa Virtus Napoli deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vapa Virtus Napoli di (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DELL'EMPOLI LADIES F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 AL SIG. LANDI MARCO,**

**SEGUITO GARA AREZZO/EMPOLI DEL 14.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

Con ricorso del 24.10.2018 la società Empoli Ladies F.B.C. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 17.10.2018 (Com. Uff. n. 15/DCF) con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore sig. Landi Marco sino al 31.10.2018: il tutto in relazione alla gara Arezzo/Empoli Ladies del 14.10.2018, valevole per il campionato nazionale Primavera della Divisione Calcio Femminile.

Il Giudice Sportivo, con l'impugnata delibera, sul presupposto che entrambe le società avessero sostituito n. 4 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni, ha ritenuto sussistere la violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. C art. 4, ai sensi del quale le sostituzioni possono essere

effettuate utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Ha ritenuto pertanto lo stesso Giudice di dover applicare *“la sanzione prevista dall’art. 17 del C.G.S., per l’aver schierato ambedue le società calciatrici che, allo stato, non avevano diritto di prendere parte alla gara, alterandone così lo svolgimento e la regolarità”*.

La reclamante lamenta innanzi tutto l’erronea interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, del suddetto Com. Uff. n. 8 il quale, per la violazione contestata, non prevede l’applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. Sostiene inoltre che tale disposizione prevede invece due distinte ipotesi che, nel caso meno grave di mera interruzione, non consentirebbe una sanzione così grave come la perdita della gara, così equiparando la fattispecie alla diversa ipotesi di utilizzo di calciatori che non avrebbero avuto titolo per partecipare alla gara stessa.

Conclude pertanto per l’integrale riforma del provvedimento impugnato ed il conseguente annullamento di entrambe le sanzioni.

Il reclamo è meritevole di accoglimento, seppure nei limiti di cui al dispositivo.

Deve premettersi che non è contestato che la reclamante società Empoli Ladies ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni.

Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato Primavera (lett. c) - art. 4 - 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (6° comma) che *“ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”*.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici *“che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”*.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare

svolgimento della gara, in applicazione dell'art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Empoli Ladies e del dirigente responsabile della violazione sig. Landi Marco, rispettivamente, la sanzione dell'ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell'inibizione entro i limiti di quanto già scontato.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli Ladies F.B.C. di Empoli (Firenze) ripristina il risultato conseguito sul campo 1-4. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO DELL'U.S.D. CAMPOMORONE LADY AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ;**

- **INIBIZIONE FINO ALL'8.II.2018 AL SIG. ROSSI OSVALDO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA CAMPOMORONE LADY/JUVENTUS FEMMINILE DEL 21.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018), accertato che nel corso della gara Campomorone Lady/Femminile Juventus Torino del 21.10.2018, valevole per il Campionato di Serie C femminile e terminata con il punteggio di 2-2, la società Campomorone Lady aveva effettuato n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni del gioco, comminava a carico della società Campomorone Lady la sanzione dell'ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Rossi Osvaldo l'inibizione di giorni 14.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società Campomorone Lady con atto del 26.10.2018 contestando la ricorrenza stessa del fatto storico, posto che, a suo dire, le quattro sostituzioni erano avvenute usufruendo di tre, e non già di quattro interruzioni. In particolare, la reclamante sostiene che l'arbitro, sul proprio referto, avrebbe annotato due sostituzioni siccome avvenute al minuto 36 ed al minuto 37, laddove invece entrambe erano avvenute allo stesso minuto 36. A comprova di quanto sostenuto, allega copia del referto di gara consegnato al dirigente accompagnatore ove mancava ogni riferimento alle sostituzioni.

Conclude pertanto per l'annullamento delle sanzioni irrogate.

Il referto dell'arbitro sig. Franzoni Matteo reca l'esatta cronologia delle sostituzioni effettuate dalla società odierna reclamante: in particolare, nel primo tempo al minuto 36° e nel secondo tempo al minuto 12°, al minuto 36° ed al minuto 37°. Ciò risulta riportato nella sezione del referto relativa alle eventuali variazioni nella formazione delle squadre, a nulla rilevando la copia prodotta della reclamante e che attiene ad altra sezione del referto medesimo.

Considerata pertanto la presunzione di fede privilegiata che assiste il referto arbitrale e, conseguentemente, accertata la ricorrenza di n. 4 interruzioni, il reclamo della Campomorone Lady deve essere respinto nella parte in cui sollecita l'annullamento totale delle sanzioni e, viceversa, parzialmente accolto nella misura in cui si ritiene che le sanzioni irrogate possano contenersi nell'ammenda di € 50,00 a carico della società e nell'inibizione per il periodo già scontato al dirigente Rossi Osvaldo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Campomorone Lady di Ceranesi (Genova) ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina